



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI ORTONA

ORDINANZA

**TABELLE MINIME DI ARMAMENTO PER LE
UNITA' PASSEGGERI E DA TRAFFICO DIVERSE DALLE PASSEGGERI
INFERIORI ALLE 25 T.S.L. IN NAVIGAZIONE "SPECIALE" O NAZIONALE LOCALE**

Il Capitano di fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Ortona:

VISTO il D.P.R. 8 novembre 1991, n° 435 *"Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare"*;

VISTI i sottonotati atti aventi forza di legge, finalizzati a prevenire/ridurre al minimo l'affaticamento dei lavoratori marittimi ed a garantire adeguati periodi di riposo in relazione alla tipologia della nave e della navigazione svolta:

- a) d.lgs 271/1999 e s.m.i. (adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali);
- b) articolo 18 del d.lgs 66/2003 e d.lgs 108/2005 e ss.mm.ii. (di attuazione della direttiva 1999/63/CE relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare);
- c) d.lgs 81/2008 e s.m.i. (di attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

VISTO D.P.R. 18/04/2006, n. 231 e s.m.i. con il quale vengono definite le qualifiche professionali del personale marittimo ed i relativi requisiti minimi;

VISTO il d. lgs 71/2015 e s.m.i., di attuazione della direttiva 2012/35/UE, che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare;

VISTA la Reg. V/14 della SOLAS 74 ai sensi della quale è previsto che per tutte le unità, indipendentemente dalla tipologia e dallo scopo di impiego, sia stabilita la lingua di lavoro a bordo;

VISTA la circolare titolo – *"Polizia della Navigazione"* – Serie III – n. 92 in data 08/07/1993 con la quale l'allora Ministero della marina mercantile – Direzione generale della navigazione e del traffico marittimo, ha stabilito i criteri per la determinazione delle cosiddette "acque tranquille" ai fini del trasporto passeggeri;

VISTO il dispaccio prot. n. 86/16979, in data 11 novembre 2006, con il quale il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Reparto VI dispone che eventuali deroghe operative e/o temporali ai limiti delle c.d. "acque tranquille", così come fissati dalla circolare sopra citata, dovendo integrare il requisito della "generalità", siano definite con ordinanza del Capo del Circondario marittimo competente per territorio;

VISTA la circolare titolo *"Personale Marittimo"*, serie *"Tabelle di Armamento"*, n° 001 in data 20 ottobre 2010 del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto –

Reparto VI – Ufficio 4° contenente le *“Linee guida per la determinazione delle tabelle minime di armamento, ai fini della sicurezza, del naviglio mercantile e da pesca nazionale, in attuazione della Risoluzione IMO A.890 (21), come modificata dalla Risoluzione IMO A.955 (23)”*;

CONSIDERATO che la circolare di cui al precedente “visto”, nell’individuare il proprio campo di applicazione, segnatamente le tipologie di unità ad essa soggette (para 2.A.1), prescrive, al para 2.A - punto 3), che *“per le unità di cui al punto 2) e per le unità non rientranti nel campo di applicazione di cui al punto 1), la tabella di armamento sarà determinata dalle competenti Autorità marittime, nel rispetto dei criteri di sicurezza applicabili”*;

VISTO il dispaccio prot. n° 65339, in data 8 luglio 2011 del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto – Reparto VI – Ufficio 4° che estende alle unità da traffico destinate al trasporto passeggeri in “navigazione speciale – acque tranquille” il criterio di esclusione dal campo di applicazione della sopra citata circolare N. 001/2010;

VISTO il dispaccio prot. n° 96471, in data 1 agosto 2017, del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto – Reparto VI – Ufficio 4° con il quale è stata rappresentata l’opportunità di redigere le tabelle di armamento del naviglio escluso dal campo di applicazione della circolare n° 001/2010, tenendo comunque conto dei principi in essa enunciati;

VISTI gli articoli 260 (*Capo barca per il traffico locale*), 273 (*Motorista abilitato*) e 274 (*Marinaio motorista*) del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione – parte marittima;

SENTITE le associazioni sindacali, i rappresentanti di categoria interessati, nonché lo SPSAL - ASL 02 Lanciano Vasto Chieti, come da riunione convocata in data 04/04/2024 presso la Capitaneria di porto di Ortona, durante la quale è stato partecipato e condiviso il contenuto delle tabelle minime di armamento allegate alla presente ordinanza;

VISTO il relativo verbale di riunione dal quale si evince il parere favorevole espresso dai rappresentanti delle associazioni sindacali e di categoria intervenuti, nonché dal rappresentante dello SPSAL, in merito alla determinazione delle tabelle minime d’armamento delle unità passeggeri e da traffico diverse dalle passeggeri inferiori alle 25 t.s.l. in navigazione “speciale” o nazionale locale nelle acque del circondario marittimo di Ortona;

RITENUTO opportuno, per quanto precede, definire con il presente provvedimento ordinatorio la composizione qualitativa e quantitativa delle “tabelle minime di armamento ai fini della sicurezza” in relazione alle caratteristiche, alla destinazione ed all’impiego delle unità adibite alla navigazione locale ex articolo 1, punto 41, D.P.R. 435/91, anche in attuazione al disposto di cui all’art. 426 reg. cod. nav. e nel rispetto di quanto statuito a livello internazionale dall’Organizzazione internazionale marittima (IMO) con la risoluzione dell’Assemblea n. 849(20), in data 27.11.1997 sul miglioramento continuo degli *standard* di sicurezza a bordo delle unità mercantili e sul c.d. principio delle *“lessons learned”*;

VISTI gli artt.li 81 e 317 del codice della navigazione nonché gli artt. 59 e 426 del relativo regolamento di esecuzione - parte marittima;

CONSIDERATO che, nello stabilire la composizione minima dell'equipaggio delle suindicate tipologie di unità, per quanto concerne la gestione della sicurezza a bordo, occorre tener conto delle disposizioni di cui all'allegato 4 della citata circolare 1/2010 - (vedasi, inoltre, il D.M. 15.02.2016, art. 7), segnatamente ai seguenti profili:

- a) obbligo del "ruolo di appello": art. 203 D.P.R. 435/91;
- b) obbligo di "Istruzione e addestramento per il personale in servizio su navi passeggeri" ex D.M. 15.02.2016, art. 7;
- c) obbligo di addestramento obbligatorio per il personale marittimo addetto ai mezzi di salvataggio (certificazione M.A.M.S. e/o M.A.B.E.V. ex D.M. 25 ottobre 2016), laddove applicabile e risultante dal ruolo d'appello, laddove per "mezzi di salvataggio" si intendono i mezzi collettivi di salvataggio ("*survival craft*") ed i battelli di emergenza ("*rescue boats*"), così come definiti dalla regola 3 del capitolo III della Convenzione internazionale SOLAS;
- e) capitolo III - regola 2 – num. 3): "*definizione apparecchio galleggiante*" - regole 31 ("*Personale per le imbarcazioni e zattere di salvataggio*") e 32 ("*Marittimi abilitati*") della citata Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare;
- d) esclusione dalle prescrizioni del d.lgs. 196/2005 per la parte relativa all'installazione dell'apparato A.I.S.;

CONSIDERATA, pertanto, la competenza attribuita *ex lege* al comandante del porto in ordine alla fissazione della composizione minima, qualitativa e quantitativa, dell'equipaggio (tabella minima di armamento), al fine di garantire la sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo in relazione alle caratteristiche, alla destinazione ed all'impiego delle unità di bandiera nazionale adibite alla navigazione entro le tre miglia dalla costa (ex articolo 1, punto 41, del D.P.R. 435/91: "*navigazione locale: una navigazione che si svolge nell'interno dei porti ovvero di rade, estuari, canali e lagune dello Stato, nel corso della quale la nave non si allontana più di 3 miglia dalla costa*"), e ferma restando la responsabilità dell'armatore, ai sensi e per gli effetti del d.lgs 271/1999 e s.m.i. e – ove applicabile - del d.lgs 81/2008 e s.m.i., ai fini della prevenzione degli infortuni e dell'igiene dei luoghi e delle condizioni di lavoro dei marittimi a bordo, di integrare la predetta tabella minima di armamento sulla scorta delle eventuali, ulteriori peculiari necessità derivanti dalla specifica attività lavorativa svolta a bordo, previa valutazione del rischio e delle necessarie, ulteriori misure di prevenzione e protezione, con un numero adeguato di marittimi al fine di garantire l'esercizio dell'attività lavorativa a bordo in sicurezza (tabella di esercizio), dandone evidenza nel piano di sicurezza/D.V.R. redatto ai sensi del predetto d.lgs 27 luglio 1999, n. 271;

ORDINA

Articolo 1

(Campo di applicazione e approvazione delle
"tabelle minime di armamento ai fini della sicurezza")

1. Con efficacia estesa alla navigazione nelle acque marittime del Circondario marittimo di Ortona, sono approvate, ai soli fini della sicurezza della navigazione e per l'espletamento del servizio cui le unità sono destinate in forza della certificazione statutaria e di sicurezza

posseduta, le annesse tabelle minime di armamento, da intendersi parte integrante della presente ordinanza, applicabili alle tipologie di unità di seguito elencate:

- a. **TABELLA 1**: unità passeggeri – inferiore alle 25 TSL - impiegata in navigazione speciale “acque tranquille”;
 - b. **TABELLA 2**: unità passeggeri - inferiore alle 25 TSL - impiegata in navigazione nazionale locale (ex articolo 1, punto 41, del D.P.R. 435/91);
 - c. **TABELLA 3**: unità da traffico ed altre tipologie di unità diverse da quelle passeggeri (escluse le unità adibite alla pesca), fino a 25 TSL e impiegate in navigazione nazionale locale ex articolo 1, punto 41, del D.P.R. 435/91).
2. Per quanto attiene alle unità da traffico ed altre tipologie di unità diverse da quelle passeggeri (escluse le unità adibite alla pesca) fino a 25 tsl e impiegate in navigazione superiore alla navigazione nazionale locale, pertanto escluse dal campo di applicazione della circolare titolo “*Personale Marittimo*” - serie “*Tabelle di Armamento*”, n° 001, in premessa richiamata si applicano, per quanto attuabili, le disposizioni della presente ordinanza, salvo eventuali, diverse prescrizioni impartite contestualmente all’espletamento delle procedure di armamento dell’unità e/o all’atto del rilascio delle spedizioni ritenute opportune in relazione alla tipologia dell’unità e/o alle particolarità del servizio/ navigazione da svolgersi.
3. Sono escluse dall’ambito di applicazione della presente ordinanza le seguenti unità/fattispecie:
- a. tabelle minime d’armamento per trasferimento: in caso di singoli viaggi nazionali di trasferimento per lavori di cui all’art. 10 della legge 05/06/1962, n° 616 ovvero oltre i limiti di abilitazione ai sensi dell’art. 14, comma 2, del D.P.R. 08/11/1991, n° 435, la composizione minima di sicurezza dell’equipaggio delle unità oggetto della presente ordinanza potrà essere rideterminata con rilascio di apposita tabella provvisoria in base alla durata e tipologia del viaggio, alle caratteristiche tecniche dell’unità – tenuto anche conto di eventuali prescrizioni impartite dell’ente tecnico in sede di visita prodromica al rilascio dell’autorizzazione al singolo viaggio – e alle vigenti disposizioni in materia di orario di lavoro/riposo a bordo dei marittimi;
 - b. tabelle minime d’armamento di unità impiegate su più turni di lavoro con permanenza a bordo dell’equipaggio: qualora l’unità sia dotata di spazi di vita, alloggi, cucine e servizi igienici adeguati e certificati e l’armatore intenda impiegarla su più turni di lavoro con permanenza a bordo dell’equipaggio, la tabella minima d’armamento dovrà essere determinata per ogni singola unità a cura dell’Autorità marittima e previa specifica istanza della società armatrice, in linea con i principi e le procedure di cui alla circolare 001/2010 del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto in premessa citata, nel rispetto dei criteri di sicurezza applicabili in quella enunciati.

Articolo 2 (Definizioni)

1. Navigazione nazionale locale: navigazione che si svolge all’interno di porti ovvero di rade, estuari, canali e lagune dello Stato, nel corso della quale la nave non si allontana più di 3 miglia dalla costa ai sensi dell’art. 1.41 del D.P.R. 08/11/1991, n° 435;
2. Navigazione speciale in acque tranquille: navigazione che si svolge in zone di mare antistanti le coste nazionali (peninsulari ed insulari) entro i seguenti limiti operativi: periodo estivo, ore diurne, visibilità buona, 1 miglio dalla costa entro i limiti del Circondario marittimo, vento non superiore a forza 2 – brezza leggera (velocità 4/6 nodi, cfr. art. 255

Reg.Sic.), mare 2 poco mosso (altezza media onde 0,10/0,50 metri, cfr. art. 255 Reg.Sic) come riportato nella circolare titolo: “*Polizia della navigazione*” – serie III – n° 92 del 04/01/1994 del Ministero della marina mercantile;

3. Tonnellate di stazza lorda (T.S.L.): tonnellaggio di stazza lorda nazionale come risultante dai documenti di bordo (cfr. art. 138 cod. nav. e art. 3 del decreto Luogotenenziale 27.01.1916, n° 202);
4. Gross tonnage (G.T.): tonnellaggio di stazza lorda internazionale come risultante dai documenti di bordo (cfr. art. 4 del Reg. UE 2017/1130 del 14.06.2017).

Articolo 3

(Criteri per l'individuazione delle tabelle applicabili)

Ai fini dell'individuazione della consistenza minima dell'equipaggio, un'unità è considerata debitamente armata in sicurezza se a bordo risultano imbarcati ed effettivamente impiegati i membri di equipaggio per come stabilito nelle tabelle annesse ed approvate con la presente ordinanza, applicabili in funzione della tipologia/impiego e della certificazione posseduta (licenza di navigazione, navigabilità, annotazioni di sicurezza, ecc.) da ciascuna unità.

Articolo 4

(Disposizioni di dettaglio)

1. Le unità devono esporre, in posizione facilmente accessibile e visibile, una tabella riportante l'organizzazione del lavoro di bordo, contenente per ogni posizione lavorativa:
 - a) l'orario del servizio in navigazione e dell'eventuale servizio in porto;
 - b) la durata massima di ore di lavoro o il numero minimo di quelle di riposo previste dalla vigente normativa o dai contratti collettivi di lavoro.
2. Per “*durata del lavoro a bordo*” si intende il tempo durante il quale un lavoratore marittimo è tenuto ad effettuare l'attività connessa all'esercizio della navigazione.

Rientrano nella durata del lavoro a bordo, oltre alle normali attività di navigazione e di porto:

- a) gli eventuali appelli per le esercitazioni di emergenza antincendio ed abbandono nave, nonché tutte le esercitazioni prescritte dal regolamento di sicurezza;
 - b) le attività richieste dal comandante inerenti alla sicurezza della navigazione, in caso di pericolo per l'equipaggio nave;
 - c) le attività di formazione in materia di igiene e sicurezza del lavoro a bordo, in relazione alle mansioni svolte;
 - d) le attività di manutenzione ordinaria della nave, nel rispetto delle previsioni del d.lgs 271/99 e, ove applicabile, del d.lgs 81/2008, laddove ricomprese e valutate all'interno del piano di sicurezza/D.V.R. e fermo restando il divieto di svolgere attività di cantiere/lavorazioni e/o manutenzioni straordinarie in ambito portuale, al di fuori delle aree assentite in concessione per la cantieristica navale, ovvero in assenza delle prescritte autorizzazioni e/o comunicazioni ai sensi di legge;
 - e) le attività richieste dal comandante nel caso di operazioni di soccorso ad altre unità mercantili o da pesca o di soccorso a persone.
3. Per “*ore di riposo*” si intende il tempo non compreso nella durata del lavoro; questa espressione non comprende le interruzioni di breve durata.

4. A disposizione di tutti i lavoratori marittimi imbarcati, le unità devono conservare una copia del contratto collettivo di lavoro nonché una copia del piano di sicurezza sul lavoro.
5. Ai fini della prevenzione degli infortuni e dell'igiene dei luoghi e delle condizioni di lavoro dei marittimi, l'armatore e/o il comandante dell'unità, sulla scorta delle eventuali ulteriori peculiari necessità operative derivanti dalla specifica attività lavorativa svolta a bordo, devono provvedere, previa valutazione del rischio e indicazione delle misure di prevenzione e protezione, ad integrare la tabella minima con un numero adeguato di marittimi al fine di garantire l'esercizio dell'attività lavorativa a bordo in sicurezza, (tabella di esercizio), dandone evidenza nel piano sicurezza/D.V.R. redatto ai sensi del d.lgs 27 luglio 1999, n. 271.
6. L'armatore e il comandante dell'unità devono stabilire la lingua di lavoro a bordo al fine di garantire che ciascun marittimo comprenda e, se del caso, impartisca ordini e istruzioni nella lingua stabilita. Tutti i documenti, per i quali sussiste l'obbligo di affissione devono essere redatti nella lingua di lavoro stabilita. La lingua di lavoro individuata deve essere annotata e l'equipaggio deve essere in grado di comunicavi in maniera efficace, sia nell'ambito di tutte le operazioni connesse all'esercizio ed alla vita operativa della nave, sia in situazioni di emergenza, in modo tale che la gestione sicura dell'unità – in qualsiasi situazione, operativa e di emergenza - non venga mai compromessa (vedasi Reg. V/14 della SOLAS 74).

Articolo 5

(Verifiche di rispondenza e rilascio delle spedizioni)

Alle unità cui si applica la presente ordinanza, che non rispettino le previsioni in essa impartite e non siano conformi alle prescrizioni delle tabelle annesse, le quali, pertanto, siano considerate non armate in sicurezza, sono negate/ritirate le spedizioni ai sensi dell'articolo 181 del codice della navigazione e dell'articolo 426 del relativo regolamento di esecuzione.

Articolo 6

(Entrata in vigore)

La presente ordinanza entra in vigore alle ore 08.00 del giorno 08 aprile 2024.

Articolo 7

(Disposizioni finali)

La presente ordinanza abroga e sostituisce ogni altro precedente provvedimento adottato da questa Capitaneria di porto nella materia in essa trattata e che si ponga in contrasto con le disposizioni ivi contenute. I

I trasgressori alla presente ordinanza incorreranno, sempre che il fatto non costituisca reato, nella sanzione prevista dall'articolo 1221 del codice della navigazione, ovvero, salvo che il fatto non costituisca diverso e più grave, ai sensi dell'art.1231 del predetto codice.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale <http://www.guardiacostiera.gov.it/ortona> nonché tramite la trasmissione agli Enti/Amministrazioni/società interessate.

IL COMANDANTE

C.F.(CP) Dario AMBROSINO

(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 art. 21)

ALLEGATI - TABELLE MINIME DI ARMAMENTO

TABELLA 1: UNITA' PASSEGGERI IMPIEGATA IN NAVIGAZIONE SPECIALE "ACQUE TRANQUILLE" - inferiore alle 25 TSL - (*Ore diurne - Visibilità buona - Un miglio dalla costa entro i limiti del Circondario Marittimo di Ortona - Vento non superiore a forza 2 – brezza leggera (velocità 4/6 nodi) - Mare 2 – poco mosso - altezza media onde 0,1 – 0,5 m*).

N. passeggeri	TABELLA DI ARMAMENTO ORDINARIA (A) (*)	TABELLA DI ARMAMENTO ALTERNATIVA (B) (*)	NOTE
fino a 50	n. 01 Comandante n. 01 Direttore di macchina n. 01 Marinaio	n. 01 Comandante / Direttore di macchina n. 02 Marinai	(1)
da 51 a 150	n. 01 Comandante n. 01 Direttore di macchina n. 02 Marinai	n. 01 Comandante / Direttore di macchina n. 02 Marinai n. 01 Mozzo (3)	
da 151 a 225	n. 01 Comandante n. 01 Direttore di macchina n. 02 Marinaio n. 01 Mozzo (3)	n. 01 Comandante / Direttore di macchina n. 02 Marinai n. 01 Mozzo (3) n. 01 Mozzo	
oltre 225	n. 01 Comandante n. 01 Direttore di macchina n. 02 Marinai n. 01 Mozzo (3)	n. 01 Comandante / Direttore di macchina n. 02 Marinai n. 01 Mozzo (3) n. 01 Mozzo	(1) (2)

(*) I titoli professionali marittimi posseduti dal Comandante e Direttore di macchina sono da intendersi almeno quelli di cui al Capo IV e Capo V del R.C.N. (artt. 248 e segg.), in relazione alla stazza ed alla potenza (kW) della nave.

(1) La Tabella di armamento alternativa (B) è applicabile esclusivamente quando:

- il Comandante risulti in possesso di idoneo titolo professionale di macchina ed eserciti contemporaneamente entrambe le mansioni di bordo;
- sia assolto il soddisfacimento dei requisiti tecnici di comandi centralizzati da attestarsi a cura dell'Ente tecnico.

(2) Con l'aggiunta di un marinaio/mozzo per ogni gruppo di 25 passeggeri (o frazione) eccedente i 225 passeggeri.

(3) Che abbia effettuato almeno 6 mesi di navigazione in servizi di coperta

n.b.

- A bordo dovranno essere imbarcati marittimi abilitati alla condotta di mezzi di salvataggio (MAMS) in numero sufficiente rispetto ai mezzi di salvataggio dell'unità e delle eventuali esenzioni e/o deroghe in possesso, secondo quanto previsto dal Capitolo III della Convenzione SOLAS (Regola 32);
- Il personale facente parte dell'equipaggio dovrà risultare in possesso del corso "Istruzione e addestramento per il personale in servizio su navi passeggeri DM 15/02/2016 ART. 7".

TABELLA 2: UNITA' PASSEGGERI IMPIEGATA IN NAVIGAZIONE NAZIONALE LOCALE – inferiore a 25 TSL - *(una navigazione che si svolge nell'interno di porti ovvero di rade, estuari, canali e lagune dello Stato, nel corso della quale la nave non si allontana più di 3 miglia dalla costa).*

N. passeggeri	TABELLA DI ARMAMENTO ORDINARIA (A) (*)	TABELLA DI ARMAMENTO ALTERNATIVA (B) (*)	NOTE
fino a 50	n. 01 Comandante n. 01 Direttore di macchina n. 01 Marinaio	n. 01 Comandante / Direttore di macchina n. 02 Marinai	(1)
da 51 a 150	n. 01 Comandante n. 01 Direttore di macchina n. 02 Marinai	n. 01 Comandante / Direttore di macchina n. 02 Marinai n. 01 Mozzo (3)	
da 151 a 225	n. 01 Comandante n. 01 Direttore di macchina n. 02 Marinai n. 01 Mozzo (3)	n. 01 Comandante / Direttore di macchina n. 02 Marinai n. 01 Mozzo (3) n. 01 Mozzo	
oltre 225	n. 01 Comandante n. 01 Direttore di macchina n. 02 Marinai n. 01 Mozzo (3)	n. 01 Comandante / Direttore di macchina n. 02 Marinai n. 01 Mozzo (3) n. 01 Mozzo	(1) (2)

(*) I titoli professionali marittimi posseduti dal Comandante e Direttore di macchina sono da intendersi almeno quelli di cui al Capo IV e Capo V del R.C.N. (artt. 248 e segg.), in relazione alla stazza ed alla potenza (kW) della nave.

(1) La Tabella di armamento alternativa (B) è applicabile esclusivamente quando: ▪ il Comandante risulti in possesso di idoneo titolo professionale di macchina ed eserciti contemporaneamente entrambe le mansioni di bordo; ▪ sia assolto il soddisfacimento dei requisiti tecnici di comandi centralizzati da attestarsi a cura dell'Autorità marittima.

(2) Con l'aggiunta di un marinaio per ogni gruppo di 25 passeggeri (o frazione) eccedente i 225 passeggeri.

(3) Che abbia effettuato almeno 6 mesi di navigazione in servizi di coperta

n.b.

- A bordo dovranno essere imbarcati marittimi abilitati alla condotta di mezzi di salvataggio (MAMS) in numero sufficiente rispetto ai mezzi di salvataggio dell'unità e delle eventuali esenzioni e/o deroghe in possesso, secondo quanto previsto dal Capitolo III della Convenzione SOLAS (Regola 32);
- Il personale facente parte dell'equipaggio dovrà risultare in possesso del corso "Istruzione e addestramento per il personale in servizio su navi passeggeri DM 15/02/2016 ART. 7".

TABELLA 3: UNITA' DA TRAFFICO (diverse dalle passeggeri fino a 25 TSL e impiegate in navigazione nazionale locale ex articolo 1, punto 41, DPR 435/91);

Tipo di Unità	TABELLA DI ARMAMENTO ORDINARIA (A) (*)	TABELLA DI ARMAMENTO ALTERNATIVA (B) (*)	Note
Diverse dalle unità passeggeri fino a 25 TSL e in navigazione entro 3 NM dalla costa	n. 01 Comandante n. 01 Direttore di macchina	n. 01 Comandante / Direttore di macchina n. 01 Marinaio/Mozzo	(1)

(*) I titoli professionali marittimi posseduti dal Comandante e Direttore di macchina sono da intendersi almeno quelli di cui al Capo IV e Capo V del R.C.N. (artt. 248 e segg.), in relazione alla stazza ed alla potenza (kW) della nave.

(1) La Tabella di armamento alternativa (B) è applicabile esclusivamente quando:

- il Comandante risulti in possesso di idoneo titolo professionale di macchina ed eserciti contemporaneamente entrambe le mansioni di bordo;
- sia assolto il soddisfacimento dei requisiti tecnici di comandi centralizzati da attestarsi a cura dell'Autorità marittima.

n.b.

- A bordo dovranno essere imbarcati marittimi abilitati alla condotta di mezzi di salvataggio (MAMS) in numero sufficiente rispetto ai mezzi di salvataggio dell'unità e delle eventuali esenzioni e/o deroghe in possesso.